



I.C. COLOMBO DI FRATTAMINORE

VIA SACCO E VANZETTI N. 19 - 80020 - FRATTAMINORE (NA)

C.F. 95261090633 - C.M. NAIC8GV00A - Tel Fax 0818369557

e-mail: naic8gv00a@istruzione.it - pec.naic8gv00a@pec.istruzione.it

sito web: www.colombofrattaminore.edu.it

I.C. "COLOMBO"
FRATTAMINORE (NA)
Prot. 0000763 del 16/02/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

**della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado**

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 82 del
29/10/2020 (verbale n. 15 /2020 del Consiglio d'Istituto)

Approvato e Integrato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 11 del
15/02/2024 (verbale n. 3 /2024 del Consiglio d'Istituto)

INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Diritti degli studenti.....	3
Art. 4 - Doveri degli studenti.....	4
Art. 5 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare	5
TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI	5
Art. 6 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari	5
Art. 7 – Casi particolari: Preclusione alle visite guidate – Uscite didattiche – Viaggi di istruzione; Provvedimenti alternativi all’allontanamento dalla comunità scolastica	6
Art. 8 - L’allontanamento dalla comunità scolastica (“sospensione”).....	6
Art. 9 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi	7
Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica	7
Art. 11 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame.....	7
Art. 12 - Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	8
Art. 13 - Uso del laboratorio informatico, aula STEM ed Aula 3.0 e regolamento di disciplina per le attività di Didattica Digitale Integrata (cfr. D.M. n. 89 del 07/08/2020.....	12
TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	15
Art. 14 - Il procedimento per l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni	15
Art. 15 - Il procedimento per l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.....	15
Art. 16 - Il procedimento per l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico	16
TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA	16
Art. 17 - Impugnazioni.....	16
Art. 18 - L’organo di garanzia	16
Art. 19 - L’elezione dei membri dell’organo di garanzia	17
Art. 20 - Il procedimento dell’organo di garanzia.....	17
Art. 21 - Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.....	18
Art. 22 - Pubblicazione del Regolamento di Disciplina.....	18

PREMESSA

La scuola in quanto comunità educante in collaborazione con altre Istituzioni, in particolare con la famiglia, ha il compito di educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni che si insegnano le prime regole di comportamento e si esercitano le prime capacità critiche e di giudizio.

Il presente Regolamento, parte integrante sia del percorso di formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione declinato nel curriculum di istituto, sia del patto di corresponsabilità stipulato ad inizio anno scolastico, si propone come strumento di prevenzione e non di repressione e ha lo scopo di declinare nello specifico dei comportamenti degli alunni, quell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, che assicuri un clima di serenità e di fattiva collaborazione tra le varie componenti scolastiche.

L'obiettivo del Regolamento è, dunque, quello di esplicitare le regole educative che le parti condividono e di favorire l'assunzione di impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del D. Lgs 297 del 16/04/1994 art.328 comma 7 e DPR 275 del 1999, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.
2. In relazione agli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la Legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in qualsiasi momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento di Istituto, che costituisce il patrimonio comune di regole da rispettare, ha lo scopo di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (docenti, alunni, personale ATA, genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento dell'IC "Colombo" di Frattaminore.
2. Come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica (studenti, personale scolastico e famiglia) condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.
3. In particolare, gli alunni godono di particolari diritti e contestualmente sono tenuti all'assolvimento di alcuni doveri, in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.
4. Il Regolamento di Istituto chiarisce quali sono le infrazioni che determinano una sanzione disciplinare a carico dello studente e gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Art. 3 - Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:
 - tutto il personale della scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato;
 - la comunità scolastica promuove in tutte le sue componenti la solidarietà e il rispetto della privacy;
 - i docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze;
 - la scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno;
 - il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.
2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe. I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
3. L'alunno straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza della cultura degli alunni stranieri e alla realizzazione di progetti ed attività interculturali.
4. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi;
 - la Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno;
 - la Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.
5. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - la Scuola forma l'uomo ed il cittadino;
 - la Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli viene richiesto di rispettare.

A tal fine, all'inizio di ogni anno scolastico un docente designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti il Regolamento di disciplina dell'istituto, che è pubblicato e consultabile sul sito della scuola.

Gli alunni possono essere guidati a formulare un Regolamento di classe, che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto. Il Regolamento di classe rappresenta un'opportunità di concretizzazione delle regole scolastiche e non un obbligo didattico dei docenti.
7. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.

I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano loro un contratto formativo. Il Consiglio di classe informa l'alunno sulla programmazione educativa e didattica.
8. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.

Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
9. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale.

La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
10. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato. La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
11. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica.

La Scuola si adopera affinché tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori,

le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 - Doveri degli studenti

1. I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri stabiliti nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare, l'alunno deve:

- a. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
- b. Frequentare con regolarità.
- c. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
- d. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
- e. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
- f. Rispettare le consegne degli insegnanti.
- g. Partecipare alle attività proposte con spirito costruttivo, impegnarsi con continuità per il conseguimento dei migliori risultati possibili nel rispetto delle norme.
- h. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
- i. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllare la voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
- j. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
- k. Rispettare i compagni evitando in maniera assoluta comportamenti, parole o atteggiamenti che risultino invadenti, offensivi, lesivi nei confronti dei compagni o di compiere atti di bullismo o di essere omissivi in caso altri li compiano.
- l. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
- m. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
- n. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori, tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
- o. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
- p. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
- q. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e/o sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
- r. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - falsificare le giustificazioni per assenze e/o ritardi;
 - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, uso di alcolici, fumo o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

Art. 5 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti e, solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
2. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Sanzioni e Provvedimenti disciplinari

1. Ammonizione dello studente orale e scritta, ove necessario anche il richiamo verbale del Dirigente Scolastico e l'avvertimento alla famiglia, nello specifico:
 - a. nota scritta non verbalizzata (nota generica)** che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. La nota è registrata dal docente solo sul *registro personale*. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare in maniera corresponsabile la situazione dello studente.
La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.
 - b. nota scritta verbalizzata (nota disciplinare)**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul *registro di classe*, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto. La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.
2. Altri provvedimenti (tutti i provvedimenti di seguito elencati qualora adottati sono comunicati a mezzo nota disciplinare contenente anche l'indicazione della trasgressione):
 - c. attività scolastiche aggiuntive** (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche) aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - d. esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive**: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche;
 - e. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**: è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni;
 - f. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni**: è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo;
 - g. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non**

ammissione all'Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale

- 3 In alternativa o in aggiunta ai provvedimenti di cui sopra (tutti i provvedimenti di seguito elencati qualora adottati sono comunicati a mezzo nota disciplinare contenente anche l'indicazione della trasgressione):

h. la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;

i. risarcimento materiale del danno – quando possibile-, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

- 4 Il provvedimento di cui ai punti **a, b, c** sono competenza del professore dello studente, nell'ora in cui si verifica l'infrazione.

I provvedimenti di cui al punto **d**, sono di competenza del Consiglio di classe, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico.

I provvedimenti di cui ai punti **e, f, g** sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.

- 5 **In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.**

- 6 Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.

- 7 In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 7 Casi particolari

Preclusione alle visite guidate – Uscite didattiche – Viaggi di istruzione

1. La partecipazione degli alunni ai viaggi, visite e uscite didattiche sono regolamentate come segue: - il voto di comportamento pari a "sufficiente" o "insufficiente" riportato dallo studente preclude la partecipazione alle uscite didattiche e al viaggio di istruzione.

- è preclusa la partecipazione agli studenti che hanno ricevuto sanzioni disciplinari con eventuali sospensioni.

2. La preclusione alla partecipazione è deliberata dal Consiglio di classe e la motivazione debitamente esplicitata.

3. La nota disciplinare sarà accompagnata da una comunicazione riservata brevi manu da parte del coordinatore/docente prevalente.

Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

Nell'ottica di favorire la continuità del percorso educativo, di favorire l'inclusione e di prevenire fenomeni di dispersione e abbandono si ricorre in via preliminare e quando questo non pregiudichi la sicurezza e serenità della classe e della comunità a provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica che hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente. (Art. 4 comma 5 DPR 249/98 e DPR 235/2007).

Pertanto per tutte le sanzioni che prevedono la sospensione con o senza obbligo di frequenza tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da Scuola, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative:

- a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.
- b) Attività di manutenzione e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, mensa scolastica laboratori, ecc.).
- c) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale.
- d) Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo.
- e) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto.
- f) Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- g) Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali.
- h) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

Art. 8 - Allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o infrazioni disciplinari caratterizzate dalla reiterazione. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (si veda **Tabella art. 13**).
2. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella **Tabella art. 13**, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - l'intenzionalità del comportamento;
 - il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.
3. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie);
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla Magistratura.

4. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
 - nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 9 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 8 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la

possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

9. Non essendo “dati sensibili”, le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza fisica), si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con “omissis” l’identità delle persone coinvolte.

10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell’eventuale sanzione inflitta.

Art. 11 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 12 - Tabella riepilogativa ed esemplificativa delle principali infrazioni e sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 2 , 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Allo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare viene comminata, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI		
	TIPI DI INFRAZIONE	SANZIONE
a. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	Ritardi e mancata giustificazione assenze	Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia
	Mancato assolvimento dei doveri scolastici: non portare a scuola il materiale; non eseguire i compiti assegnati; non rispettare le consegne degli insegnanti.	Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati
	Disturbo arrecato alla lezione: disturbare la lezione e impedirne il normale svolgimento; urlare durante la lezione ecc.	Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	Aspetto non consono all’ambiente scolastico	Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	Uscite dall’aula durante la lezione senza permesso e/o eccessiva e immotivata durata dell’uscita.	Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze

	Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici: utilizza il cellulare in classe o a scuola usa altri dispositivi audio o video	Nota scritta alla famiglia verbalizzata e obbligo di riporre il cellulare nello zaino su indicazione del docente
b. Grave inadempimento dei doveri scolastici (connotato dalla reiterazione dei comportamenti)	Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze	Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori
	Numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 3	Preclusione a viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive scolastiche a o manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto.
	Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe, nei corridoi e negli ambienti secondari.	Preclusione a viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive scolastiche a o manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto.
	Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata	Divieto di partecipare a viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive scolastiche a o manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto.
	Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari: usare un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui; mettere in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc. mettere in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.	Divieto di partecipare a viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive scolastiche a o manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto. Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica Sospensione fino a 3 giorni

	<p>Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature: non curare l'ambiente dove si lavora; danneggiare le strutture imbrattando con scritte; usare con disattenzione attrezzature e sussidi, provocando danni</p>	<p>Divieto di partecipare a viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite didattiche, attività sportive scolastiche o manifestazioni e attività extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto. Sospensione fino a 3 giorni <u>Riparazione del danno</u>: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature</p>
	<p>Reiterato mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici utilizza il cellulare in classe o a scuola; usa altri dispositivi audio o video; rifiuta di riporre il cellulare nello zaino su indicazione del docente</p>	<p>Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica Sospensione fino a 3 giorni</p>
	<p>Uso di sigarette, alcool e altre sostanze non lecite nei locali scolastici e in tutte le aree di pertinenza della scuola</p>	<p>Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica Sospensione fino a 3 giorni</p>
	<p>Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: affacciarsi e sporgersi dalla finestra gettare carta o altri oggetti dalla finestra non rispettare le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, aula STEM, Aula 3.0, laboratori, corridoi, scale, cortile)</p>	<p>Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica Sospensione fino a 3 giorni</p>
<p>c. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto</p>	<p>Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari</p>	<p>Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica Sospensione fino a 3 giorni</p>

	Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a personee/o cose porta e usa materiale estraneo all'attività didattica e/o pericoloso (accendini, petardi, coltellini ecc.) rifiuto di riporre il materiale estraneo all'attività didattica e/o pericoloso nello zaino su indicazione del docente	Sospensione fino a 5 giorni
	Falsificazione delle giustificazioni per assenzee/o ritardi	Sospensione fino a 5 giorni
	Reiterazione dei comportamenti di cui al b. 8.	Sospensione fino a 5 giorni
d. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone	Violazione delle regole relative alla Legge sullaprivacy: acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche della comunità scolastica mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici acquisisce e divulga in rete immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche della comunità scolastica mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici acquisisce immagini o video lesivi dell'altrui dignità (atti di bullismo) con o senza diffusione inrete	Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenentiai coetanei o al personale	Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi	Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze Risarcimento materiale del danno

	Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione di violenza fisica e/o psicologica ecc.) espresse anche con l'uso di dispositivi elettronici	Sospensione fino a 15 giorni Sospensione per oltre 15 giorni
	Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Sospensione per oltre 15 giorni Risarcimento materiale del danno
	Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico Esclusione dagli scrutini finali
	Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali

2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

3. Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

4. In caso di danneggiamento agli arredi e ai locali della classe e della scuola, potrà esser richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

Art. 13 - Uso dei laboratori informatici, aula STEM (Laboratorio scientifico), Atelier creativi ed Aule 3.0 e regolamento di disciplina per le attività di Didattica Digitale Integrata (cfr. D.M. n. 89 del 07/08/2020)

I laboratori informatici, l'aula STEM (Laboratorio scientifico) e Atelier creativi sono beni comuni, pertanto si ricorda che la cura e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili, sia per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza degli strumenti, sia nel rispetto di tutti gli utilizzatori.

- ✓ L'accesso e l'utilizzo delle Aule informatiche è consentito **previa prenotazione** per soli scopi didattici;
- ✓ alle classi inserite nell'orario settimanale, classi 3.0, elaborato all'inizio dell'anno scolastico e solo con la presenza del docente della classe;
- ✓ gli alunni non devono mai essere lasciati ad operare da soli, senza la supervisione del docente accompagnatore;
- ✓ quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce dell'aula si impegna a vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dovrà **obbligatoriamente** sull'apposito registro, dove ritira e consegna le chiavi c/o la postazione dei collaboratori scolastici, **firmare (entrata e uscita) registrare il giorno, l'ora, la classe, annotare osservazioni;**
- ✓ l'aula non deve mai essere lasciata aperta e incustodita quando nessuno la utilizza;
- ✓ all'inizio e al termine delle attività, il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in ordine (aula, arredi, strumentazioni). **Ove, si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze, il**

docente di classe dovrà annotarlo nella sezione "osservazioni" del registro e/o riferirlo prontamente ai responsabili dell'aula;

- ✓ non è possibile cambiare posto alle tastiere, ai mouse, ai monitor o a qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione ai responsabili dell'aula;
- ✓ il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, utilizzo e spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche. **Solo il server dovrà sempre rimanere acceso;**
- ✓ l'utente è tenuto a inserire i propri file nella cartella "CLASSI", avendo cura di non cancellare documenti elaborati da altri utenti;
- ✓ al termine dell'anno scolastico il disco fisso di ogni pc verrà ripulito togliendo tutte le cartelle e i file la cui conservazione non è stata concordata con i responsabili dell'aula;
- ✓ è assolutamente vietato portare cibi e bevande nelle aule tematiche;
- ✓ È vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software delle macchine;
- ✓ al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto del desktop né le impostazioni del sistema;
- ✓ è severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi software nel laboratorio;
- ✓ È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. È cura dell'insegnante utente di verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti ai responsabili dell'aula.
- ✓ Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC dell'aula, previa autorizzazione del Dirigente, ai responsabili dell'aula. Sarà in ogni modo cura dell'insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.
- ✓ Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione all'aula non possono essere destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima, tranne i tablet.
- ✓ L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica.
- ✓ È vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
- ✓ È severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare.
- ✓ L'istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l'account/e-mail assegnata.

L'istituto procederà a denunciare, d'ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare tale dovere, in base alla normativa vigente.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 14 - Il procedimento per l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

1. I provvedimenti di sospensione dello studente per un periodo da uno a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica, ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolarsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 15 - Il procedimento per l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

1. I provvedimenti di sospensione dello studente per un periodo superiore a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, riunito nella composizione perfetta fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).
2. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
3. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe.
4. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
5. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
6. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
7. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Art. 16 - Il procedimento per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

1. I provvedimenti di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.

3. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
4. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
5. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe.
6. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
7. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
8. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
9. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 17 - Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Interno da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
4. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.
5. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 18 - L'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da due docenti della scuola secondaria di I grado designati dal consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (art.5 DPR 235/07) in modo tale che siano rappresentate tutte le componenti scolastiche interessate dal procedimento sanzionatorio.
2. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
3. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
4. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
5. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare.

6. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
7. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiato tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art. 19 - L'elezione dei membri dell'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia resta in carica per tre anni consecutivi e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti della scuola secondaria di I grado in servizio per tutto l'anno, i docenti membri dell'organo di garanzia e due docenti che, nell'ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
3. L'elettorato attivo e passivo dei genitori membri dell'organo di garanzia è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.
4. Entro i quindici giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado, il Dirigente scolastico convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti e come sostituti i due genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
7. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art. 20 - Il procedimento dell'organo di garanzia

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell'orario di lezione. Sono altresì convocati lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto, entro dieci giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 21 - Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 22 - Pubblicazione del Regolamento di Disciplina

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
2. L'iscrizione a scuola comporta l'accettazione dei principi a cui il Regolamento si ispira e tutti i componenti la comunità scolastica si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.